



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA ED ISTRUZIONE

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 ha istituito un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Regione Toscana con atto di Giunta n° 402 del 30 marzo 2020 come modificato dalla D.G.R. n. 1041 del 16 settembre 2024, ha definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo di che trattasi, e le conseguenti procedure amministrative e con comunicazione via mail del 13 giugno 2025 ha fissato i limiti reddituali di partecipazione;
- con Determinazione Dirigenziale del sottoscritto Dirigente responsabile del Servizio Politiche Abitative è stato approvato il presente Bando e disposta la pubblicazione del medesimo

RENDE NOTO

che secondo quanto disposto agli articoli seguenti e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti elencati all'art. 2, purché maggiorenni, potranno presentare, **dal 26 giugno ed entro il 25 luglio 2025**, domanda, per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione nei limiti indicati all'articolo seguente.

ART. 1 CONTRIBUTO EROGABILE, REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Finalità del presente bando è quella di erogare contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 nei limiti delle risorse disponibili e determinati sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE ovvero:

- a) per i nuclei familiari rientranti nella **fascia "A"** (valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2025 – Euro **16.033,42** - ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%), corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE con un limite massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei familiari rientranti nella **fascia "B"**, (valore ISE compreso tra l'importo di Euro **16.033,43** e l'importo di Euro **32.456,72** e ISEE non superiore a Euro **16.500,00**, ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%), corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE con un limite un massimo di euro 2.325,00 annui.

La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE, in corso di validità (Ordinaria o Corrente), e sottoscritta entro i

termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del **DPCM 159/2013 e s.m.i.**

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" o valore ISE inferiore all'importo annuale del canone di locazione, è possibile soltanto in presenza:

di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio della Società della Salute Senese, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali;

oppure, nel caso di mancanza di assistenza

di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;

Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà produrre una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

Sono assimilati a coloro che hanno un ISE pari a zero anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi e del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno **2025** e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei familiari residenti nell'alloggio.

Si precisa che i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con la quota "B" destinata all'affitto del c.d. "Reddito di Inclusione". Pertanto il Comune effettuerà dei controlli incrociati in collaborazione con l'INPS procedendo alla detrazione di quanto percepito tramite reddito di inclusione sulla quota del contributo così come definita al successivo art. 8

ART. 2 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare al presente bando i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti anche alla data di pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi al beneficio:

REQUISITI SOGGETTIVI:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno).
2. residenza anagrafica nel Comune di Siena e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
3. sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Siena. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento di due persone a vano utile (come definito dall'allegato C della L.R. 2/2019);
 - a2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE. Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; **il Comune può comunque procedere**

ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate o controlli a campione sui eventuali proprietà immobiliari all'estero.

Le disposizioni di cui alle lettere a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è il proprietario;
- titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità, anche se il valore catastale complessivo dei beni immobili di che trattasi sia superiore a 25.000 euro;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.

- b) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di patrimonio mobiliare superiore a 25.000 Euro. Tale valore si calcola applicando al valore del **patrimonio mobiliare** dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2019, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- c) non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare come sopra definiti, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle precedenti lettere a2) e b);

4. possesso di **Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISE/ISEE in corso di validità, sottoscritta entro i termini di scadenza del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del **DPCM 159/2013 e s.m.i.**. **Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa.**

5. Possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore a **Euro 32.456,72** e ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a **Euro 16.500,00** calcolati ai sensi del citato **DPCM 159/2013 e s.m.i.** ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrante nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (**Euro 16.033,42**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di **Euro 16.033,43** e l'importo di **Euro 32.456,72**

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

6. non titolarità, da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, es. **il già citato Reddito di Inclusione, i contributi previsti per la misura di prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole** (D.M. 30 marzo 2016 e DM 23 giugno 2020); **o quelli previsti nell'ambito del Progetto "Giovani sì – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione"**. Qualora questo contributo sia stato percepito sarà scomputato dall'importo del contributo teorico erogabile

REQUISITI OGGETTIVI:

essere titolare di un regolare contratto di locazione riferito ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (**con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. n. 2/2019 e di quelli concessi in locazione, tramite apposito bando di concorso, dall'Amministrazione Comunale, a canone concordato**), adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla propria residenza anagrafica**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempli la proroga o il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all'Agenzia delle Entrate (ed allegata alla domanda) la documentazione relativa alla proroga o al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il contratto sia nella fase di proroga ed il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti soggettivi di cui ai punti 1-2-3 e quello oggettivo, salva la regolarizzazione contrattuale di cui sopra, **devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.**

Fa eccezione la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di presentazione della domanda**. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all'art. 2, siano interessati ad ottenere il contributo integrativo del canone di locazione, dovranno presentare domanda entro **30 (trenta) giorni consecutivi** dalla data di pubblicazione del presente Bando, **(ovvero entro il 25 luglio 2025).**

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere compilata e presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito del Comune di Siena, <https://www.comune.siena.it/index.php/servizi/assegnazione-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-contributo-affitto-art-11> e cliccando sul link <https://siena.cloud.softtech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?Erp=S>

Per accedere alla suddetta pagina web è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per maggiori informazioni su come ottenere ed attivare lo SPID è possibile consultare la pagina dell'Agenzia per l'Italia digitale <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/> oppure avvalersi dell'assistenza di:

- Centro Facilitazione Digitale 1 - Pubblica Assistenza, Via G. Mazzini n. 95, Siena n. tel 0577 237252.
- Centro Facilitazione Digitale 2 - AUSER, Via Bernardo Tolomei n. 7, Siena n. tel 342 3799121

Per le modalità di compilazione ed invio della domanda è disponibile un manuale utente nella sopra indicata pagina web del Comune ed è possibile ottenere informazioni ed ausilio telefonando agli operatori del Servizio Politiche Abitative ai numeri 0577/534529, 0577 292277/292369/292435 o scrivere una mail a politicheabitative@comune.siena.it.

E' possibile usufruire di assistenza alla compilazione della domanda contattando:

- Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Siena, Casato di Sotto n. 23, ai numeri 0577 292443 – 292236 – 292369 – 534529 o scrivendo una mail a politicheabitative@comune.siena.it o stagista.politicheabitative@comune.siena.it, per prenotare un appuntamento;
- Lo Sportello Famiglia del Comune di Siena, Casato di Sotto n. 23, al numero 0577 292353 o scrivendo una mail a sportellofamiglia@comune.siena.it per prenotare un appuntamento nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 – Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00;

- La CARITAS DIOCESANA di Siena, al numero 0577 280643 per prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì e Martedì dalle 9.30 alle ore 12.00 – mail: segreteria@caritas-siena.it;
- L'ARCI di Siena al numero 0577 247510 per prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì dalle ore 14.30-16.30 e Venerdì dalle ore 9.30-12.00 - mail: sportellodiprossimita.arcisiena@gmail.com;
- Il S.U.N.I.A di Siena, ai numeri 0577 254910 – 3920170282 per prenotare un appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00 – Mercoledì e Venerdì dalle ore 14.30 alle 18,00 – mail: sunia.siena@sunia.it;
- La CORTE DEI MIRACOLI, al numero 3518554636 per prenotare un appuntamento, su Siena nei giorni Mercoledì ore 10.00 – 13.00, Giovedì ore 14.00 - 17.00, Sabato ore 10.00 – 13.00; su Isola d'Arbia nei giorni Lunedì ore 17.00 - 20.00 e Giovedì 10-13, mail: sportellocorte@gmail.com
- L'ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA, al numero 0577 210260 (chiamare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì per prenotare un appuntamento), mail puntoascolto@misericordiadisiena.it
- Il S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), ai numeri 348 3706055 - 0577 289206 per prenotare un appuntamento, mail siena@sicet.it
- Centro Facilitazione Digitale 1 Pubblica Assistenza, viale Giuseppe Mazzini 95 (presso la sede della Pubblica Assistenza), al numero 0577/237252 (per prenotare un appuntamento nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00) - email centrofacilitazionedigitale1@comune.siena.it ;
- Punto Digitale Facile 2 - AUSER, in Via Bernardo Tolomei 7, al numero 342 3799121 (per prenotare un appuntamento nei giorni di lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.30 - martedì e giovedì dalle 08.30 alle 13.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00) - email: centrofacilitazionedigitale2@comune.siena.it

Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA

Il richiedente con la presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione indicati all'art. 2, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i..

La domanda di partecipazione deve inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/200 dei seguenti documenti/certificati richiesti per la partecipazione alla selezione:

1) In caso di proprietà immobiliari così come definite dall'art. 2 Comma 3 lettere a1) e a2) – REQUISITI SOGGETTIVI:

- Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
- Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
- Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
- Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 c.p.c.;

2) In caso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea

- Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

3) in caso di aiuto nel pagamento del canone di locazione da parte del Servizio Sociale: possesso di certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio della Società della Salute, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali.

Come meglio specificato all'articolo precedente l'autocertificazione dovrà essere compilata online previa identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) ed inviata per via telematica; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 38 del DPR 445/2000, non dovrà essere sottoscritta dal dichiarante.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) copia del contratto di locazione;
- B) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011. **In caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque allegata la documentazione relativa al rinnovo contrattuale presentata all'Agenzia delle Entrate, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca;**
- C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Es. Nuovo contratto di lavoro, redditi non imponibili o non ricompresi nella certificazione ISE/ISEE **(Da allegare esclusivamente se il richiedente rientra nella fascia ISE Zero o ISE inferiore all'importo del canone di locazione, a meno che la somma dei redditi del nucleo familiare più i redditi mobiliari dichiarati nella certificazione ISE/ISEE non risultino superiori all'importo dell'affitto annuo)**
- D) nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere allegata una dichiarazione autografa nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante **(Da allegare esclusivamente se il richiedente rientra nella fascia ISE Zero o ISE inferiore all'importo del canone di locazione, a meno che la somma dei redditi del nucleo familiare più i redditi mobiliari dichiarati nella certificazione ISE/ISEE non risultino superiori all'importo dell'affitto annuo);**

Si precisa che i documenti possono essere allegati solo in formato .pdf e non devono superare i 2 MB. Documenti allegati in altri formati non sono leggibili in sede di istruttoria e non possono essere accettati, comportando l'esclusione della domanda, così come nel caso gli stessi siano non chiari o intellegibili. Qualora vi siano difficoltà nel trasformare digitalmente i documenti cartacei in file in formato .pdf è possibile contattare l'Ufficio Politiche Abitative ai n. 0577 534529/292369/292277/292484 o all'indirizzo mail politicheabitative@comune.siena.it e verrà prestata assistenza in tal senso.

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità ed alle ammissioni ed esclusione dei concorrenti.

Sono motivi **non sanabili** di esclusione:

- a) l'istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando.
- b) l'Istanza la cui parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE per la fascia "A" ed il 24% dell'ISE per la fascia "B" sia inferiore ad Euro 200,00 (contributo non erogabile ai sensi della D.G.R. n. **402/2020**).
- c) il mancato possesso della DSU afferente alla attestazione ISE/ISEE 2025 sottoscritta prima della data di scadenza del bando di concorso o il superamento dei limiti reddituali ISE – ISEE di cui all'art. 2 comma 5 del presente bando.

Sono motivi di esclusione:

- ✎ l'istanza priva della copia del contratto di locazione;
- ✎ l'istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, della documentazione attestante il rinnovo del contratto in caso di rinnovo tacito o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;

- ✎ l'istanza priva di altra documentazione richiesta o qualora la stessa sia **non chiara o intellegibile**;

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante che deve recare data antecedente a quella di pubblicazione del bando.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, successivamente alla scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande ed alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, procede all'adozione della graduatoria provvisoria.

I soggetti in possesso dei requisiti, come individuati all'art. 2 ed ammessi alla selezione, sono collocati nella graduatoria comunale distinti in fascia A e in fascia B e ordinati in base alla percentuale di incidenza canone / valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A e B i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE da quella più alta a quella più bassa, purché superiore al valore minimo di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) e b). In caso di parità l'ordine è graduato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato. In ultima istanza, qualora la parità perdurasse, verrà considerato come criterio dirimente la residenza continuativa nel Comune di Siena dal maggior periodo di tempo.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nella Graduatoria provvisoria (come in quella definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata. Il numero di Codice Univoco sarà quello attribuito alla domanda di partecipazione al momento della sua presentazione.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita l'esclusione e la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale, nominata dal Sindaco, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso e dichiarate nella domanda, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi sopra stabiliti. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua efficacia dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 8 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili stanziare dal Comune di Siena e specificatamente destinate alla misura del Contributo integrativo del Canone di Locazione 2025, alle quali potrà aggiungersi una quota di fondi regionali.

Non sono previste risorse statali, non essendo stato finanziato dal Governo per il corrente anno il fondo di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata.

Come già specificato all'art. 1 il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i..

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;

Qualora i nuclei familiari beneficino nell'anno 2025 di un altro contributo integrativo del canone di locazione erogato da altro Ente pubblico e che copra parzialmente l'annualità, tale somma sarà decurtata dall'importo di cui alla lettera a) o b).

Qualora i richiedenti abbiano percepito nell'anno 2025 il c.d. reddito di inclusione, la quota "B" dello stesso, destinata all'affitto, verrà decurtata dall'importo teorico di cui ai punti a) e b) sopra citati.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie eventualmente trasferire da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- destinare una percentuale del fondo regionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate;
- erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno emergente dalla Graduatoria Definitiva, il Comune si riserva in particolare la possibilità alternativamente di:

- a) erogare l'intero contributo massimo teorico secondo l'ordine della graduatoria fino a concorrenza dell'importo complessivo disponibile;
- b) applicare eventuali riduzioni proporzionali sulle quote massime teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse;

Sulla base del disposto della D.G.R. n. 402 del 30/03/2020, la quota di contributo erogata non potrà essere inferiore ad Euro 200.

Vista la succitata disposizione si specifica che la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, che sarà liquidato esclusivamente qualora rientri nei parametri previsti dalla sopra richiamata D.G.R. n. 402/2020

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della consegna della domanda e dietro presentazione, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2025 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al contributo, dovranno presentare esclusivamente in modalità online collegandosi al link <https://siena.cloud.softtech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?Erp=S> a partire dal 2 gennaio 2026 e non oltre il termine del 2 febbraio 2026:

a) copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2025, le quali dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati

- Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario
- Nome e cognome di chi effettua il pagamento
- Importo del canone corrisposto
- Periodo di riferimento (mensilità)
- Firma leggibile di chi rilascia ricevuta
- Marca da bollo

b) **coordinate IBAN di un Conto Corrente Bancario o Postale sul quale poter accreditare il contributo spettante (se non già indicate nella domanda).**

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare al Servizio Politiche Abitative i dati ed il Codice Fiscale dell'Intestatario o del cointestatario del Conto.

La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari/postali purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito/Postale e contenenti, comunque, le indicazioni di cui sopra.

Si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità della casa.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria. (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni *Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore*).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 11 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'Art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, il Comune effettua i controlli per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, e trasmette all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 12 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E DEL D.Lgs N. 196/2003

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire il procedimento di erogazione dei contributi affitto.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento al procedimento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siena con sede in Piazza il Campo n.1, pec comune.siena@postacert.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Fabio Corsinovi) Via della Repubblica 178 Prato (rdp@consorzioiterrecablate.it; tel 0577 049440).

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. dal 15 al 22 del Reg. UE 679/2016

ART. 13 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e alle direttive regionali in materia.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio Politiche Abitative.

Siena, 26 giugno 2025

*Il Dirigente
Dr. Francesco Ghelardi*